



COMUNE DI SANT'ANATOLIA DI NARCO

Provincia di Perugia

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 17 DEL 25-02-21

OGGETTO: RICORSO IN CORTE DI APPELLO DI ROMA AVVERSO SENTENZA DEL COMMISSARIO PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI USI CIVICI N. 2/2021. CONFERIMENTO INCARICO LEGALE.

L'anno duemilaventuno, il giorno venticinque del mese di febbraio alle ore 18:50, nella sede dell'Ente previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Alla discussione dell'argomento di cui all'oggetto sono presenti i Signori:

FIBRAROLI TULLIO	sindaco	P
FLAVONI GIANFRANCESCO	assessore	P
CORTI ANNA	assessore	P

Partecipa il Segretario Comunale Dr. Isidori Roberta

Presenti n. 3 - Assenti n. 0 - In carica n. 3 - Totale componenti n. 3.

Assume la Presidenza il Sig. FIBRAROLI TULLIO nella sua qualità di sindaco e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica di cui all'oggetto, segnata all'Ordine del Giorno.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso con sentenza n.2/2021 il Commissariato per la liquidazione degli usi Civici ha condannato il Comune di sant'Anatolia di Narco al pagamento delle spese legali;

Ritenuto necessario impugnare la sentenza, per la tutela degli interessi dell'Amministrazione Comunale, nella controversia in argomento, presso la Corte di Appello di Roma;

Richiamato l'articolo 17 comma 1 lettera d) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 che testualmente prevede: 1. Le disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti e concessioni di servizi [...] d) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali: 1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31 e successive modificazioni:

1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione Europea, un Paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale;

1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione Europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;

2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1.1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza, divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31 e successive modificazioni;

3) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai;

4) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge, per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali;

5) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri; [...]

Preso atto che detta disposizione normativa, qualifica espressamente l'incarico di rappresentanza processuale dell'ente come appalto di servizi, comunque escluso dall'integrale applicabilità della disciplina del codice dei contratti (D. Lgs. n. 50/2016);

Atteso che l'articolo 4 dello stesso codice dei contratti, contempla comunque, per i contratti pubblici esclusi, una tutela minima direttamente declinata dall'articolo 97 della Costituzione e dai principi dell'azione amministrativa. La disposizione in esame prevede espressamente che: *“L'affidamento dei*

contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica”;

Preso atto che i tempi di costituzione in giudizio dinanzi alla Corte di Appello di Roma sono piuttosto ristretti;

Vista la nota prot. n. 1029, del 24.02.2021, con la quale l'Avv. Valeriano Tascini ha rimesso all'Ente un preventivo, contenente il conteggio delle sue competenze per l'eventuale espletamento dell'incarico di patrocinio davanti alla Corte di Appello di Roma, applicando i parametri tariffari minimi e praticando un ribasso del 10%, così come allegato al presente atto;

Visto altresì il curriculum vitae dell'Avv. Valeriano Tascini, allegato al presente atto, dal quale si evince la sua esperienza e competenza professionale;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49, del D. Lgs n. 267/2000;

Con voti unanimi espressi a termini di legge

D E L I B E R A

1. Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di procedere all'impugnazione della sentenza n. 2/2021, del Commissariato per la liquidazione degli usi Civici, dinanzi la Corte di Appello di Roma, autorizzando il Sindaco a rappresentare l'Ente, così come previsto dall'art. 34 dello Statuto comunale e dall'art. 50 del D. Lgs. 267/2000.
3. Di conferire incarico all'Avv. Valeriano Tascini, con studio in Marsciano, via XX Settembre, n. 13, di proporre l'appello avverso la suddetta sentenza e spiegare ogni necessaria attività difensiva nella controversia di cui trattasi, autorizzando il Sindaco a sottoscrivere la relativa procura alle liti.
4. Di precisare che la spesa presunta per l'intero giudizio è di € 3.639,63 (tremilaseicentotrentanove/63), Cpa ed Iva comprese, come da preventivo allegato al presente atto.
5. Di demandare al Responsabile del Settore Competente il conferimento di ogni atto di gestione, conseguente ed inerente all'affidamento del predetto incarico al professionista di cui sopra.

Infine, considerata l'urgenza di provvedere,

D E L I B E R A

6. Di dichiarare il presente atto, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, IV comma D. Lgs. 267/2000.

Il sottoscritto responsabile del servizio interessato in relazione alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto esprime, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 parere Favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE

F.to Virgili Pamela

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario in relazione alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto esprime, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 parere Favorevole sotto il profilo della regolarità contabile.

IL RESPONSABILE

F.to BIANCHI PASQUA LENA

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Isidori Roberta

IL PRESIDENTE

F.to FIBRAROLI TULLIO

=====
Prot. n.

La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000:

Viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi:
dal 02-03-2021 al 17-03-2021, come prescritto dall'art. 124, comma 1.

[] Viene comunicata con lettera n. del alla Prefettura.

[X] Viene comunicata, con lettera n. 1126 in data 02-03-21, ai signori capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125.

[S] E' stata dichiarata immediatamente eseguibile.

[X] Non é soggetta al controllo preventivo di legittimità, a seguito della soppressione del comitato regionale di controllo disposta con Legge Regionale 30 settembre 2002, n. 16.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Sant'Anatolia di Narco, li 02-03-21

F.to Isidori Roberta

=====
E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Sant'Anatolia di Narco, li 02-03-21

IL SEGRETARIO COMUNALE

Isidori Roberta

=====
La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000:

E' stata affissa all'Albo Pretorio come da attestazione del messo comunale per quindici giorni consecutivi: dal 02-03-21 al 17-03-21.

E' divenuta esecutiva il giorno 25-02-21:

[S] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'albo (art. 134, comma 3).

IL SEGRETARIO COMUNALE

Sant'Anatolia di Narco, li

Isidori Roberta